

ALLEGATO – CRITERI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

CITTA' DI FELTRE

NORME DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

(le parti di testo in grassetto sono innovative ed integrative rispetto al precedente testo approvato con la deliberazione consiliare n. 13/2000, integrata e modificata con deliberazione consiliare n. 83/2004)

Art. 1 – ambito di applicazione

1. Le seguenti disposizioni dettano i criteri per l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali nel Comune di Feltre in applicazione dell'art. 8, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 31.3.1998 , n. 114 e della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15;
2. **Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004 viene applicato nei casi previsti al successivo art. 3 il rapporto tra la densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato secondo l'identificazione del rapporto medesimo fissato dalla Regione con la D.G.R. n. 496 del 18.02.2005. Il rapporto di equilibrio deve essere verificato per il settore alimentare e per il settore non alimentare. Per il computo delle superfici delle strutture riconducibili al settore misto, si applicano i criteri indicati dalla citata DGR 496, mentre il settore merceologico “a grande fabbisogno di superficie” si computa al settore non alimentare.**
Per ciascuno di tali settori l'indice di equilibrio di tale rapporto viene pertanto così determinato:

$$\frac{\text{sommatória superfici di vendita di esercizi di vicinato}}{\text{sommatória superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita}} = 1,0$$

Alla data del 30.06.2005 l'indice così calcolato è risultante come da allegato sub 1) al presente regolamento;

3. **Il responsabile del procedimento è tenuto ad aggiornare tale calcolo che verrà pubblicato, mediante affissione all'albo pretorio per un termine non inferiore a gg. 15, con cadenza : 30 giugno, 31 dicembre di ciascun anno.**

Art. 2 - zone commerciali

1. Ai fini della programmazione commerciale il territorio comunale è suddiviso:
 - zona A) : zona centrale, intendendo come tale la zona compresa tra Viale XIV Agosto, Viale Monte Grappa, Via Panoramica, Via Bagnols Sur Ceze, Via Rizzarda (la divisione segue la mezzera delle vie che delimitano la zona);
 - **zona B/1) : zona Peschiera: corrispondente alla attuale zona sita in loc. Peschiera (ZTO D2) ;**
 - zona B) : il restante territorio comunale.

2. Sono ammesse nuove aperture di medie strutture di vendita che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero **e/o di riqualificazione** di aree dismesse, **degradate o comunque di particolare interesse pubblico e situate all'interno della sola zona A**, definito da un accordo di programma, sentite obbligatoriamente le organizzazioni di cui all'art. 14, comma 1, della L.R. 15/2004, mediante convocazione ad apposito incontro, del quale si redigerà verbale che costituirà parte integrante del citato accordo di programma. Le autorizzazioni rilasciate in questi casi non possono essere oggetto di trasferimento, né di ampliamento e concorrono al calcolo dei limiti posti per le nuove aperture come indicato nel successivo art. 3, lett.D. **In sede di accordo di programma vengono definite le superfici massime di vendita per ciascuna struttura, fatto salvo il rispetto dell'indice di equilibrio.**

Art. 3 - rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

1. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita e per l'aggiunta di settore merceologico è soggetto ai seguenti criteri:

A. Ampliamenti

A1 settore alimentare e misto:

- ampliamento fino ad un massimo del 50 % della superficie di vendita esistente alla data di approvazione del presente provvedimento, e comunque fino alla soglia massima di mq. 1000 se urbanisticamente consentito, o mq. 1500 se urbanisticamente consentito e solo **per gli esercizi operanti da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;**

A2 settore non alimentare :

- ampliamento fino ad un massimo del 100 % della superficie di vendita esistente alla data di approvazione del presente provvedimento e comunque fino alla soglia massima di mq. 1000 se urbanisticamente consentito, o mq. 1500 se urbanisticamente consentito e solo **per gli esercizi operanti da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;**

Resta inteso che gli incrementi dovuti ad ampliamento degli esercizi esistenti concorrono a ridurre i contingenti previsti per nuove aperture di cui al successivo punto D; come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera i, della L.R. 15/2004 va data priorità nell'utilizzo di detti contingenti alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti, con le modalità che saranno definite con il provvedimento di cui al successivo art. 5, comma 7.

B. Trasferimenti

Sono sempre consentiti nel rispetto delle destinazioni urbanistiche e all'interno della stessa zona commerciale.

In deroga a quanto sopra, sono consentiti – per il solo settore non alimentare - trasferimenti dalla zona A alla zona B1 (con i limiti merceologici di cui al successivo punto D2) a condizione che nella zona di nuovo insediamento esista disponibilità di mq. di superficie di vendita, e nei limiti di questa, secondo quanto previsto dal successivo punto D.

L'immobile sede originaria dell'esercizio trasferito non può essere riadibito a sede di una nuova media struttura se non alle condizioni del presente regolamento.

C. Accorpamenti o concentrazioni

C.1) Accorpamenti

Sempre consentiti con le modalità previste dall'art. 14, comma 8, della L.R. 15/2004;

In caso di accorpamento, la superficie aggiunta dovrà mantenere gli stessi rapporti di superficie tra settore alimentare e misto e non alimentare, con i dati risultanti dalle autorizzazioni che si accorpano.

C.2) Concentrazioni

Sempre consentite con le modalità previste dall'art. 14, comma 8, della L.R. 15/2004.

In caso di concentrazioni, la nuova superficie di vendita dovrà mantenere gli stessi rapporti di superficie tra settore alimentare e misto e non alimentare, con i dati risultanti dalle autorizzazioni che si concentrano.

D. Nuove aperture o aggiunta di settore

D.1 settore alimentare e misto: il rilascio dell'autorizzazione per nuove aperture o per l'aggiunta del settore alimentare in esercizi esistenti del settore non alimentare è consentito:

- **in zona A) : secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 83 del 26.7.2004 (all. 2). Rimane confermato che la superficie di vendita per nuova struttura non può superare i mq. 400, intesa quale struttura globale di vendita;**
- **in zona B1): nessuna disponibilità;**
- **in zona B): secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 13 del 2.2.2000 (All. 2) nell'intesa che la superficie di vendita per nuova struttura non può superare i mq. 400, intesa quale struttura globale di vendita.**

D. 2 settore non alimentare (compreso quello a grande fabbisogno di superficie): il rilascio dell'autorizzazione per nuove aperture del settore non alimentare è consentito :

- **in zona A) : mq. di superficie massima pari a 1330 mq nel limite massimo di 600 mq per struttura, se urbanisticamente consentito (oltre quanto previsto dai precedenti provvedimenti, all. 2);**
- **in zona B1) e B) (oltre quanto previsto dai precedenti provvedimenti, all. 2) : mq. di superficie massima pari a 4100 mq. così suddivisi:**
 - **zona B: mq 2450 nel limite massimo di mq. 600 per struttura, se urbanisticamente consentito;**
 - **zona B1 : mq 1650 nel limite massimo di mq. 600 per struttura, se urbanisticamente consentito.**

Con riferimento alla zona B1 saranno rilasciate nuove autorizzazioni limitatamente per la vendita esclusiva delle seguenti merceologie:

- **mobili ed arredi per l'esterno compresi accessori;**
- **autoveicoli, motoveicoli e veicoli da trasporto o da lavoro;**
- **legnami;**
- **materiali edili, elettrici, idraulici e ferramenta;**

➤ **attrezzature da lavoro.**

Gli esercizi esclusivamente non alimentari possono, al di fuori del contingente fissato per il gruppo alimentare o misto e nel limite massimo del 10% della superficie richiesta, essere autorizzati a vendere anche prodotti facenti parte del settore alimentare, se compatibili con il prodotto offerto.

Resta inteso che in caso di cessazione di esercizi di cui al presente provvedimento, o di trasferimenti degli stessi nel caso contemplato dal comma secondo della lettera B dell'art. 3, le superfici di vendita (cessate o trasferite) vanno ad incrementare i contingenti di cui sopra con riferimento alla zona d'origine e al settore corrispondente.

Art. 4 – parchi commerciali, aggregazioni e centri commerciali di medio dettaglio

- 1. Chi intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici, provvisti di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, può presentare al Comune un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle presenti norme.**
- 2. Per il centro commerciale viene rilasciata - nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 e del precedente comma 1 - un'autorizzazione generale di media struttura relativa alla configurazione e alle tipologie merceologiche dei singoli esercizi commerciali in esso autorizzati. Successivamente per ogni singolo esercizio potrà essere rilasciata apposita autorizzazione previo consenso del soggetto referente del centro commerciale, comunicato ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della L.R. 15/2004.**
- 3. Qualora il soggetto di cui al comma 2 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, qualora possano essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività.**
- 4. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, devono chiedere al Comune che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle presenti norme.**
- 5. Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari con altri aventi i requisiti di legge.**
- 6. Le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 non costituiscono casi di subingresso.**
- 7. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocate all'interno del centro commerciale non possono essere trasferite al di fuori del centro commerciale stesso.**
- 8. Nel caso di aggregazione di esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della L.R. 15/2004, la distanza di m. 400 rispetto ad altre aggregazioni va misurata in linea d'aria con riferimento al perimetro esterno dei rispettivi lotti di insediamento.**
- 9. I modelli di comunicazione di vicinato e di richiesta di apertura di una nuova media struttura sono integrati con una autodichiarazione relativa all'inserimento o meno del nuovo esercizio in un centro commerciale o in un parco commerciale.**

Art. 5 procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture

1. Le domande per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento e l'aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla conferenza unificata Stato regioni Città e Autonomie locali con le modifiche apportate dalla Regione Veneto e presentate al Comune. La domanda si intende procedibile, con l'effetto di impegnare le superfici disponibili sui contingenti previsti, solo se completa in ogni sua parte come indicato nel presente articolo.
2. Alla **domanda a pena di improcedibilità della stessa** dovranno essere allegati:
 - a) una relazione tecnico descrittiva che dimostri la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico;
 - b) l'analisi della accessibilità viaria, in particolare con riferimento alla rete stradale e di penetrazione all'area e all'organizzazione dell'accessibilità veicolare;
 - c) planimetria dell'area in scala adeguata con indicata la viabilità esistente, in programma, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al servizio di vendita;
 - d) planimetria della struttura in scala 1:100;
 - e) la documentazione necessaria per ottenere il rilascio del permesso a costruire o autocertificazione contenente gli estremi di tale permesso già rilasciata in precedenza e riferita all'iniziativa commerciale oggetto della richiesta o autocertificazione contenente gli estremi della istanza depositata ai fini dell'ottenimento del permesso in parola presso il competente ufficio.Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta qualora il responsabile del procedimento lo ritenga necessario tenuto conto di disposizioni di legge, circolari o disposizioni interne all'ente.
3. **Nei casi di incompletezza della documentazione presentata il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 15 gg. dal ricevimento della stessa precisando che la medesima diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante .**
4. **Qualora tutta la documentazione mancante non pervenga al Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di improcedibilità la domanda viene definitivamente archiviata.**
5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:
 - a) alla condizione che l'interessato disponga già all'atto della domanda del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;
 - b) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di prevenzione incendi.
6. Si stabilisce , con riferimento a domande per nuove aperture, che la priorità è data dall'ordine cronologico di arrivo all'Ufficio protocollo come risulta dalla data e dal numero apposto dall'ufficio medesimo.
7. Con separato provvedimento saranno adottate tutte le misure organizzative finalizzate a correlare i procedimenti amministrativi, in particolare se attribuiti alla competenza di diverse Unità Organizzative, attivati con la domanda, ai fini della contestuale e coordinata istruttoria dei medesimi, tenuto conto del vigente regolamento di organizzazione e del vigente regolamento sul procedimento amministrativo. Potrà essere prevista la convocazione di una conferenza di servizi interna, da parte del Responsabili del Procedimento, con i responsabili dei servizi Edilizia , Lavori pubblici e Polizia locale.

8. Il termine di cui all'art. 22 , comma 4 , del decreto legislativo 114 /1998 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa e sempre che la stessa sia completa dell' autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e i presupposti di legge per l'esercizio dell'attività.

ART. 6 - CRITERI URBANISTICI

1. Il rilascio delle autorizzazioni l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento e l'aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita è subordinato alla verifica della compatibilità urbanistica secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dalla legge regionale 15/2004 in particolare e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 7 - subingresso

1. **Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.**
2. **Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita dichiarazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma quarto, lettera a) del D.Lgs. 114/98, salvo proroga in caso di comprovata necessità, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.**
3. **Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, salvo proroga in caso di comprovata necessità, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.**
4. **Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al Comune.**
5. **Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98.**
6. **Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non dichiari il subingresso e non inizi l'attività entro**

il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.

7. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91, fino all'entrata in vigore della specifica normativa. Per tale attività rimane l'obbligo dell'iscrizione al R.E.C. ed i termini di un anno indicati ai commi precedenti vanno intesi in 180 giorni, a norma dell'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 287/91.
9. Nell'ipotesi di subingresso, essendovi una modificazione puramente soggettiva nella titolarità di un'attività già esistente, è consentito al soggetto subentrante proseguire l'attività del dante causa previa presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività e fatto salvo comunque il potere di verifica da parte del Comune in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 8 – requisiti morali e professionali : interpretazioni applicative

1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. La sentenza di condanna su richiesta delle parti ("*patteggiamento*"), ex art. 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art. 445 citato.
3. Nell'ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98 per interpretazione analogica deve essere ricompreso l'aver prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare, anche in qualità di amministratore o agente.
4. Come chiarito dalla circolare interpretativa approvata con DGR 98.2005, n. 2337, la formulazione "ultimo quinquennio" (riferita al periodo di iscrizione al R.E.C.), contenuta all'art.5, comma 5, lettera c, del decreto legislativo 114/1998, va riferita al periodo precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Art. 9 – superficie di vendita

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse e vetrine; non

costituisce superficie di vendita quella destinata a depositi, area esterna alle casse, magazzini, spazi di lavorazione, uffici e servizi.

2. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.
3. Per gli esercizi misti, nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
4. La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi con settore alimentare e non alimentare, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.
5. Negli stessi locali è consentito l'esercizio di diversi tipi di attività, anche eventualmente esercitate da soggetti diversi, nel rispetto delle discipline specifiche di ciascuna attività e con l'individuazione della superficie d'esercizio relativa a ciascuna di esse. In tale caso, per le attività esistenti, ai soli fini della elaborazione dell'indice di equilibrio di cui al precedente articolo 3, il titolare dell'attività commerciale è tenuto a presentare una dichiarazione attestante la superficie attribuita ad ogni attività.

Art. 10 – particolarità merceologiche dei settori

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
2. Per la vendita di prodotti di “*erboristeria*” l'esercizio deve essere autorizzato o abilitato sia per il settore alimentare che per quello non alimentare o misto.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali, o di scelta dei prodotti in vendita.

Art. 11 – attività di vendita stagionali e temporanee

1. Per “*stagione*” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di vendita può essere svolta in via temporanea, previa presentazione al Comune dell'apposita dichiarazione di inizio attività di vicinato, che avrà effetto dalla data di presentazione, a condizione che sia dimostrata la sussistenza dei requisiti professionali e morali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e del rispetto della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica se necessario in relazione alle strutture di copertura .

Art. 12 – sanzioni

1. Per le violazioni delle presenti norme, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Art. 13 – norma finale

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rinvia ai criteri contenuti nella L.R. n. 15/2004, che hanno valore di norma per la programmazione commerciale in questo Comune.
2. Per gli aspetti di programmazione urbanistica, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel P.R.G. e nelle relative norme di attuazione.
3. Le presenti norme hanno validità fino alla eventuale emanazione di nuove norme di programmazione comunale, comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni di legislazione nazionale e regionale.
4. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e il cui procedimento non è ancora concluso, sono soggette alle disposizioni recate dallo stesso.

^^^^

- - a seguito incontro con le Associazioni del 26 luglio 2005
- - aggiornamento al 20 settembre 2005.

(le parti in grassetto sono innovative ed integrative rispetto al precedente testo in vigore.)

ALLEGATO 1)

RIEPILOGO DATI 30.06.2005				
ESERCIZI DI VICINATO				
		ALIMENTARI	NON ALIMENTARI (comprese Tab. Speciali)	COMPLESSIVA
ZONA A		1206	9352	10558
ZONA B		1626	7627	9253
ZONA B1		0	505	505
	TOTALI	2832	17484	20316
MEDIE E GRANDI STRUTTURE				
		ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	COMPLESSIVA
ZONA A		2251	7586	9837
ZONA B		3315	7999	11314
ZONA B1		0	418	418
	TOTALI	5566	16003	21569
Calcolo:	$\frac{\text{sommatoria delle superfici di vendita di esercizi di vicinato}}{\text{sommatoria delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita}} = 1,0$			
Ipotesi 1)		ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	COMPLESSIVA
ZONA A		0,536	1,233	1,073
ZONA B		0,49	0,966	0,83
Ipotesi 2)				
ZONA A		0,536	1,233	1,073
ZONA B		0,490	0,953	0,818
ZONA B1			1,208	1,208

ALLEGATO 2)

ZONA A				ZONA B			
ALIMENTARE				ALIMENTARE			
Vicinato	1206			Vicinato	1626		
			= 0,54 *				= 0,49
Medie Strutture	2251			Medie strutture	3315		
mq. disponibili	650			mq. disponibili	789		
NON ALIMENTARE				NON ALIMENTARE			
Vicinato	9352			Vicinato	8132		
			= 1,23 *				= 0,97 *
Medie Strutture	7586			Medie strutture	8417		
mq. disponibili da precedenti provvedimenti (di cui 1200 impegnati)	1436			mq. disponibili da precedenti provvedimenti	250		
TENDENZA			0,90	TENDENZA A			0,65
mq. Disponibili	1330			mq. disponibili	4093		

* dati arrotondati